

STUDIO LEGALE MINIERI & PARTNERS
Avv. Antonella Minieri
Viale XXI Aprile, 15 - 00156 Roma
Tel. 06.86398045 - Fax. 06.86381735
e-mail: studiolegalepartnersminieri@gmail.com
pec: antonellaminieri@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

RG: 13086/2016

(connesso al ricorso per ottemperanza RG 9161/2017)

PER

ARCIERI BEATRICE nata a Roma in data 8 dicembre 1996 e ivi residente in Via Fedele Lampertico,12 CF: RCRBRC96T48H501J la quale ai fini della presente procedura è domiciliata in Roma Viale XXI Aprile,15 presso lo Studio dell'Avv. Antonella Minieri del foro di Roma tessera 22576 CF: MNRNNL69R58M208T dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso rubricato Rg. 13086/16 e Rg.9161/17. Si dichiara di voler ricevere, gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3°, 134 comma 4° e 176 comma 2° c.p.c., a mezzo fax 06.86.398045 e/o inviate all'indirizzo di posta elettronica studiolegalepartnersminieri@gmail.com e PEC: antonellaminieri@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

- Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliario per legge;
 - L' Università degli Studi di Roma “La Sapienza, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliario per legge;
- e
- La Facoltà di Medicina e Psicologia in persona del Preside pro tempore domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi,12
- e nei confronti di
- Francesca Fabrizi domiciliata in Roma Via MonteTrincello,10 Roma in qualità di controinteressata;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del Bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea in Psicologia e Processi Sociali e della Facoltà di Medicina e Psicologia anno accademico 2016/2017 DR 1523 codice 05429 corso di laurea L24 approvato dal Senato Accademico il 19 aprile 2016 e dalla Giunta della facoltà con delibera del 27 gennaio 2016 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea in Psicologia e Processi Sociali”;
- del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di settantacinque quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di psicologia e processi sociali;
- dei verbali della Commissione del concorso e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione alle ore 8:25 dichiara la consegna dei plichi di concorso che è avvenuta dopo l'identificazione dei candidati ;
- della c.d. “graduatoria” così come rese note sul sito della facoltà di Psicologia in data **8 Settembre 2016** con accluse schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati e della candidata ;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

e per il riconoscimento del diritto

della ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea anche in sovrannumero alla Facoltà di Psicologia e Processi Sociali presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell' Ateneo della Sapienza nel quale la ricorrente ha regolarmente svolto la prova di ammissione *de qua* oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex articolo 30 comma 2 del cpa delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché ove occorra e comunque, in via subordinata al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge .

In data 7 Novembre 2016 veniva notificato il ricorso suindicato e in data 30 Novembre 2016 veniva effettuato regolarmente il deposito dello stesso, sorretto dai seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A.- Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999. Erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto comunitario di proporzionalità e adeguatezza, nonché degli artt. 43, 49, 47, 149 e 150 del Trattato CE e della direttiva 2005/36/CE . Violazione del principio di imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere dell'Amministrazione;

B. Illegittimità della correzione dei quesiti corretti senza l'attribuzione di alcun punteggio alla ricorrente, senza rendersi conto chi li ha corretti che comunque alcune domande erano illeggibili e che comunque come da verbale del Presidente era stato posto in evidenza che la scheda consegnata alla candidata era illeggibili e quindi non aveva potuto rispondere alle domande in maniera esaustiva. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.M. 17 maggio 2007;. Violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

C- Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

D.- Discriminazione fra i candidati con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti illeggibili rispetto alla ricorrente

CONTROINTERESSATI

Tutti i soggetti presenti in graduatoria in posizione di vincitori prenotati o comunque idonei ed in generale tutti quelli presenti in graduatoria come stilata dal MIUR per l'anno 2016 /2017 .

- **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso RG: 13086/2016 nella sottosezione "Ricerca ricorso", rintracciabile**

all'interno della sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali".

- La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 201/2018 TAR del Lazio (Sezione Terza)

CONCLUSIONI

Voglia l'On. le Tribunale Amministrativo del Lazio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto d'interesse alla ricorrente voglia annullare tutti gli atti in epigrafe " limitatamente alla parte in cui la ricorrente non è collocata in posizione utile per l'ammissione al suddetto corso di laurea" riconoscendo il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira "al fine anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"

In particolare al fine di gradare la deliberazione dei diversi motivi :

a)In via cautelare : disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati in epigrafe accogliere il ricorso e ammettere la ricorrente Acrieri Betarice lesa del suo diritto alla studio e per l'effetto di ammettere parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea di psicologia e processi sociali presso l'Università la Sapienza indicata in ricorso;

b)Nel merito ritenere i provvedimenti impugnati, finanche tutti quelli connessi e consequenziali, illegittimi per le motivazioni sopra esposte, e per cui annullarli e annullare in via principale il diniego di ammissione al corso di laurea e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

c) Ancora in via subordinata e gradata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di potere annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi per i motivi se favorevolmente deliberati conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego ammissione in accoglimento al ricorso condanni l'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ex articolo 30 comma 2 cpa;

d)In ulteriori ipotesi in cui i motivi si riterranno idonei ad ottenere l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione e non ritenga di condannare l'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ex articolo 30 comma 2 cpa provveda alla deliberazione in via principale per i motivi di

ricorso e in accoglimento dello stesso condanni l'Ateneo ad attribuire il posto disponibile alla ricorrente ;

e) Ancora in via gradata e ove la collocazione della ricorrente non consenta di beneficiare dell'accoglimento annulli tutti gli atti in epigrafe e l'intero concorso .

Con vittoria di spese e compensi di difesa

Ci si riserva di presentare motivi aggiunti;

In via Istruttoria

Si chiede che venga disposta l'acquisizione degli atti di tutto il fascicolo personale relativo alla posizione della ricorrente ed in particolare in relazione alla fattispecie oggetto di ricorso relativo alla procedura concorsuale, si chiede inoltre che vengano depositate le circolari e gli atti citati in atti .

Roma, 12 gennaio 2017

Avv. Antonella Minieri